

Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti.

I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.

In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di studio, l'Amministrazione universitaria provvederà a restituire a coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza eventualmente già versata.

**Art. 10.**  
*Borse di studio*

Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.

A parità di merito la preferenza viene stabilita con riferimento alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad € 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del corso/scuola.

Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno successivo, salva motivata delibera contraria del collegio dei docenti.

L'importo delle borse è aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del Paese in cui si svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva, è pari al 60% avendo come riferimento Madrid.

Il coordinatore è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che attesti la coerenza dell'attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando con il programma di studi e di ricerca del corso/scuola.

La corresponsione dell'incremento è subordinata alla presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione, controfirmata dal coordinatore del corso/scuola, ed accompagnata da una dichiarazione del Direttore dell'istituzione estera ospitante che certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero.

Il pagamento delle borse verrà corrisposto in soluzioni bimestrali posticipate.

Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il coordinatore provvederà a trasmettere al Rettore, all'inizio di ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o la prosecuzione per l'annualità successiva dell'attività di ricerca da parte del dottorando.

Il coordinatore dovrà, altresì, attestare ogni eventuale interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire l'interruzione dei pagamenti.

In caso di rinuncia alla borsa di studio, il dottorando dovrà darne comunicazione al Rettore ed al coordinatore del corso/scuola, con almeno trenta giorni di preavviso.

In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verrà cumulata con le rate successive.

Qualora venissero accertate irregolarità comunque imputabili al borsista, con provvedimento motivato verrà disposta la revoca della borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente già corrisposte.

**Art. 11.**  
*Tasse universitarie*

La Tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore della regione Campania, versata per ogni anno di iscrizione da tutti gli studenti iscritti a corsi/scuole di dottorato di ricerca, ammonta, per l'anno accademico 2009/2010, ad € 62,00 e deve essere corrisposta alle seguenti scadenze:

Anno Accademico	Importo	Scadenza
2009/2010	€ 62,00	all'atto dell'iscrizione
2010/2011	da definire	entro e non oltre il 31 dicembre 2010
2011/2012	da definire	entro e non oltre il 31 dicembre 2011

Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi/scuole di dottorato di ricerca, versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, è graduato su sette fasce di contribuzione. Al riguardo, per determinare la propria fascia di contribuzione, occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla situazione economica dell'anno 2008, che potrà essere rilasciata da:

- Comuni,
- Sedi territoriali dell'I.N.P.S.,
- Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.),
- Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.

Fascia	Valore I.S.E.E.		
<b>I</b>		<b>sino a € 4.500,00</b>	
<b>II</b>	<b>da € 4.500,01</b>	<b>sino a</b>	<b>€ 7.000,00</b>
<b>III</b>	<b>da € 7.000,01</b>	<b>sino a</b>	<b>€ 12.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>da € 12.000,01</b>	<b>sino a</b>	<b>€ 18.000,00</b>
<b>V</b>	<b>da € 18.000,01</b>	<b>sino a</b>	<b>€ 25.000,00</b>
<b>VI</b>	<b>da € 25.000,01</b>	<b>sino a</b>	<b>€ 32.000,00</b>
<b>VII</b>		<b>oltre € 32.000,00</b>	

Dottorando «autonomo»

